

Codice A1709C

D.D. 15 aprile 2020, n. 185

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "LA MEIRANA". Rinnovo concessione**



**ATTO N. DD-A17 185**

**DEL 15/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "LA MEIRANA". Rinnovo concessione

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida sugli adempimenti tecnici dei direttori-concessionari delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 29.03.2004 con la quale è stata istituita l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Meirana" di ettari 188 a favore del Sig. Piero BROGLIA fino al 31.01.2008.

Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 22.10.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, ricadente nei Comuni di Gavi e Tassarolo, zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Broglia Piero fino al 31.01.2014.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1115 del 28.11.2008 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della superficie della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, di ettari 188, mediante inclusione di ettari 22.36.00 nel Comune di Gavi e di ettari 57.23.00 nel Comune di Tassarolo, per una superficie complessiva risultante di ettari 267.59.00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1000 del 11.11.2013 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda agri-turistico-venatoria di ettari 267.59.00, ricadente nei Comuni di Gavi e Tassarolo, zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Piero BROGLIA fino al 31.01.2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1256 del 19/12/2016 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Meirana" da ettari 267.59.00 a ettari 373.46.00 con inclusione di ettari 105.87.00 situati nel Comune di Gavi, con efficacia dal 1 febbraio 2017.

Vista l'istanza inoltrata dal Concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Meirana" alla Regione, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca il 30/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27586/A1709B con la quale il Concessionario Sig. Piero Broglia richiede il rinnovo della concessione per anni sei e la riduzione territoriale di ettari 54.92.9 come da cartografia allegata all'istanza medesima.

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. Piero Broglia in data 21/10/2019 tra cui si evince "che il Consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31/1/2020 e per anni seguenti" e conseguentemente fino al 31/1/2026.

Presa visione dello Statuto del Consorzio redatto dal Notaio Lucio DE PALMA il 01.02.2002 e registrato al n. 43495 di Repertorio e n. 2896 di Raccolta dal quale si evince che:

- all'art. 3 "Il Consorzio ha durata fino al 31 gennaio 2008 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di sei anni e si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) della superficie del territorio dell'Azienda agri-turistico-venatoria";

- all'art. 12 "il Presidente ha la facoltà di accogliere adesioni di proprietari o possessori che desiderino entrare a far parte del Consorzio, e di escludere quei proprietari o possessori che abbiano esercitato la facoltà di recesso...".

Presa visione della cartografia allegata all'istanza di rinnovo concessione e riduzione territoriale nonché della relazione del tecnico Bevilacqua Dott. Lorenzo dalla quale si evince che "a seguito del recesso pervenuto da parte della tenuta San Pietro per 54.92.9 ettari, per il miglior funzionamento dell'AATV 10.93.80 (ettari) di recesso verranno tabellati a "Divieto di Caccia" come da cartografia allegata su supporto informatico.

Constatato che la richiesta di rinnovo concessione e di riduzione territoriale della A.A.T.V. "La Meirana" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID- 19 relative allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale adottate da ultimo con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e le ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare sopralluoghi e controlli in loco in seguito all'istanza di rinnovo concessione e di riduzione territoriale della A.A.T.V. "La Meirana"

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone:"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; e che pertanto il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti;

Visto il verbale del 08/04/2020 redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che dà atto delle verifiche sulla documentazione digitale agli atti e su quella inoltrata con l'istanza di rinnovo.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Concessionario, relativa alla riduzione della superficie aziendale da ettari 373.46.85 a ettari 318.53.95 in seguito al recesso dal Consorzio di caccia da parte della Tenuta San Pietro in Tassarolo per ettari 54.92.9 purché 10.93.80 ettari di territorio oggetto di recesso ricadenti nel Comune di Tassarolo, foglio 8, vengano tabellati a "Divieto di Caccia" così come indicato nella relazione del tecnico Bevilacqua Dott. Lorenzo e nella relativa cartografia allegata su supporto informatico, entrambe allegate all'istanza in argomento.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515".

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

#### *determina*

- Di autorizzare, per le considerazioni indicate in premessa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale, la riduzione di superficie dell'azienda agri-turistico venatoria denominata "La Meirana", da ettari 373.46.85 a ettari 318.53.95 in seguito al recesso dal Consorzio di caccia da parte della Tenuta San Pietro in Tassarolo per ettari 54.92.9 purché 10.93.80 ettari di territorio oggetto di recesso ricadenti nel Comune di Tassarolo, foglio 8, vengano tabellati a "Divieto di Caccia" così come indicato nella relazione del tecnico Bevilacqua Dott. Lorenzo e nella relativa cartografia allegata su supporto informatico, entrambe allegate all'istanza di riduzione territoriale.

- Di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Meirana" che in seguito alla sopracitata riduzione avrà una superficie di ettari 318.53.95, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Concessionario Sig. Piero Broglia, fino al 31/01/2026;

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'A.A.T.V. "LA MEIRANA" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino